

Proc. N. R. G. 420/2023



TRIBUNALE DI BENEVENTO

Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
letti gli atti del ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da Sara Bezzine, con l'avv. Ferdinando Romano,
nei confronti dell'INPS, in persona del legale rapp.te p.t., con l'avv. Silvio Garofalo,
a scioglimento della riserva all'esito della scadenza del termine per note scritte ex art. 127 ter c.p.c.,

osserva

Con ricorso cautelare depositato il 7.02.2023 la ricorrente – premesso che con provvedimento notificatole il 4.01.2023 l'INPS le aveva comunicato la revoca del reddito di cittadinanza percepito in virtù della domanda prot. n. INPS-RDC-2022-5106848 per false dichiarazioni nell'istanza o non comunicazione di variazioni, e chiesto la restituzione di quanto aveva ricevuto a tale titolo nei mesi da febbraio ad aprile 2022 – ha esposto che l'equivoco era stato generato da una falsa dichiarazione resa dalla madre, che a sua insaputa aveva dichiarato che la stessa era convivente e a carico, nonostante da dicembre 2021 si fosse trasferita presso l'abitazione del compagno Gianluca Di Biase, e che la revoca era illegittima in quanto, nel chiedere il beneficio, non aveva dichiarato alcunché di falso.

Tanto premesso, paventando pregiudizio imminente e irreparabile, in quanto il suo nucleo familiare, composto, oltre che da lei, dal compagno disoccupato e dal figlio minore (nato il 4.07.2022), versava in condizioni di assoluta indigenza, ha chiesto disporsi, in via cautelare e urgente, la sospensione del provvedimento impugnato e adottarsi ogni provvedimento idoneo a riammetterla al godimento del beneficio, al quale aveva pienamente diritto.

Si è costituito l'INPS, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto sfornito dei requisiti del periculum in mora e del fumus boni iuris.

All'esito dell'udienza del 6 marzo 2023, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione.

Occorre innanzi tutto valutare la sussistenza del requisito del periculum in mora, dal momento che la finalità della tutela apprestata dall'ordinamento con lo strumento previsto e disciplinato dall'art. 700 c.p.c. è principalmente quella di assicurare al diritto vantato dal ricorrente una soddisfazione immediata in attesa del giudizio di merito, onde evitare che il tempo trascorso fino alla decisione produca un danno al diritto, ovvero un pregiudizio non altrimenti riparabile.

In giurisprudenza si è ormai consolidato l'orientamento, condiviso dalla scrivente, che esige anche nelle controversie di lavoro e previdenziali, ai fini dell'accesso alla tutela d'urgenza, l'accertamento concreto di uno specifico e concreto pregiudizio che, per sua natura, non sia risarcibile per equivalente e che, per altro verso, non si identifichi con la mera considerazione della natura dei diritti in gioco, pena l'arbitraria creazione, per via interpretativa, di una forma di tutela cautelare, riservata alle controversie che vedono coinvolti i diritti dei lavoratori, puramente alternativa rispetto a quella ordinaria ed avulsa dalla concreta valutazione dei presupposti richiesti dalla legge per la sua concessione.

Non è sufficiente, quindi, allegare la perdita della retribuzione o del trattamento previdenziale/assistenziale, poiché, diversamente ragionando, la tutela d'urgenza dovrebbe essere



sempre riconosciuta, a prescindere da ogni riscontro dei requisiti di legge; laddove una valutazione di tal fatta competerebbe in via esclusiva al legislatore, nell'ambito delle scelte di politica legislativa che indirizzano l'operato dell'organo parlamentare.

Appare più conforme al dettato normativo una valutazione caso per caso del periculum, che, secondo la migliore dottrina, va ravvisato sia nei casi in cui il diritto vantato non si presta a un risarcimento idoneo a realizzare integralmente il contenuto del diritto, sia nei casi in cui la lesione del diritto vantato comporta la contemporanea lesione di beni e/o interessi funzionalmente connessi al diritto stesso, sia – infine – in quei casi in cui la lesione implica un'irreversibilità degli effetti pregiudizievoli causati.

Per consentire una tale verifica è innanzi tutto indispensabile che il ricorso indichi dettagliate ragioni di urgenza, ulteriori rispetto a quelle rappresentate dalla natura della causa, che giustifichino l'utilizzazione della misura cautelare in luogo dello speciale rito del lavoro.

Pertanto, chi ricorre all'art. 700 c.p.c. ha l'onere sin dall'atto introduttivo, al fine di consentire alla controparte un'adeguata difesa, di allegare la natura del pregiudizio temuto e le ragioni della sua gravità ed irreparabilità, onde consentire al giudicante di verificare caso per caso se si prospetti una situazione limite, per condotte non sanzionabili con il solo equivalente pecuniario, cui occorre ovviare con un immediato intervento giudiziario.

Soddisfatto l'onere di allegazione, parimenti graverà sull'istante in cautelare l'onere di fornire elementi di prova in ordine ai fatti dedotti, reclamanti un indifferibile provvedimento d'urgenza.

Nella fattispecie la ricorrente, sotto il profilo del periculum, deduce che senza il reddito di cittadinanza non sarebbe in grado di far fronte alle necessità quotidiane proprie e del proprio nucleo familiare, costituito da lei e dal compagno, entrambi in attesa di occupazione, e dal figlio minore nato il 4.07.2022. Non ha, tuttavia, fornito alcuna prova di trovarsi in una situazione economica così disagiata che la mancata percezione del reddito la porrebbe in stato di indigenza.

Ed invero, anche a non voler negare in senso assoluto la tutela cautelare ai crediti pecuniari, essa deve ritenersi pur sempre subordinata alla prova rigorosa di un pregiudizio imminente e irreparabile derivante dalla mancata percezione di somme dovute.

Nel caso concreto la ricorrente ha prodotto esclusivamente le attestazioni ISEE valide per gli anni 2022 e 2023, le quali, tuttavia, sono prive di valore probatorio. A tale riguardo, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di precisare che “La dichiarazione ISEE è già stata ritenuta da questa Corte (v. Cass. ord. 26/06/2014 n. 14494) inidonea a dimostrare la sussistenza del requisito del reddito previsto per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali, in considerazione del fatto che essa è redatta sulla base delle dichiarazioni dell'assistito ed in applicazione del principio – più volte ribadito con riferimento alla dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla situazione reddituale, prevista dalla L. 13 aprile 1977, n. 114, art. 24 e successive modificazioni – secondo il quale nessun valore probatorio, neanche indiziario, può essere riconosciuto nell'ambito del giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, alla dichiarazione della parte, al fine di costituire elementi di prova a proprio favore (ex plurimis, Cass. S.U. 03/04/2003 n. 5167 cit., Cass. ord. n. 05/05/2016 n. 9010)” (Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 11596 del 11/05/2017).

La ricorrente non ha, invece, prodotto né le ultime dichiarazioni dei redditi, sue e del compagno, né attestazioni dell'Agenzia delle Entrate relative alla mancata presentazione delle stesse.

Non ha documentato nulla sullo stato occupazionale proprio e del compagno.



Non ha dedotto e documentato la natura e l'entità delle spese correnti alle quali il nucleo familiare è chiamato a far fronte (eventuali contratti di locazione per la casa di abitazione, utenze luce, gas e acqua...), né ha rappresentato di essere gravata da spese straordinarie.

A fronte di tali carenze, non può dirsi provata la sussistenza di ragioni di indifferibile urgenza che giustificano l'accesso alla tutela cautelare.

Il ricorso appare, peraltro, infondato anche nel merito.

Ai sensi dell'art. 2 del d.l. 28.01.2019, n. 4, il reddito di cittadinanza è riconosciuto "ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio", dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, reddituali e patrimoniali (fra cui, in primis, un valore dell'ISEE inferiore alla soglia ivi indicata) e patrimoniali ivi indicati, e la sua fruizione è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, nelle modalità di cui all'art. 4, nonché all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale.

La domanda è presentata con le modalità stabilite dall'art. 5 del d.l. e, per quanto riguarda le informazioni già dichiarate dal nucleo familiare a fini ISEE, il modulo rimanda alla corrispondente DSU, a cui la domanda è successivamente associata dall'INPS (art. 5, comma 1).

Infine, l'art. 7, 1° comma dispone che "1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni. [...] 4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. [...] 6. La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso. [...] 10. L'erogazione delle sanzioni diverse da quelle penali e il recupero dell'indebito, di cui al presente articolo, sono effettuati dall'INPS. Gli indebiti recuperati nelle modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, al netto delle spese di recupero, sono riversati dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 12, comma 1. L'INPS dispone altresì, ove prevista la decadenza dal beneficio, la disattivazione della Carta Rdc".

Con nota del 10 novembre 2022 l'INPS ha chiesto alla ricorrente, a causa della revoca del reddito di cittadinanza riconosciutole in virtù della domanda prot. INPS-RDC-2022-5106848, la restituzione dell'importo di € 1.500,00, erogato nel periodo febbraio/aprile 2022.



Tanto in virtù dell'accertamento di "false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo".

La revoca è dipesa dal fatto che la ricorrente aveva dichiarato in domanda di essere l'unica componente del proprio nucleo familiare, in violazione delle norme che disciplinano la definizione del "nucleo familiare" rilevante ai fini RDC.

Risulta, infatti, che la ricorrente ha presentato domanda di reddito di cittadinanza in data 5.01.2022, dichiarando nella DSU ai fini ISEE collegata alla domanda di essere l'unica componente del proprio nucleo familiare, con residenza in Faicchio, via Odi 73, di non possedere alcun reddito né alcun bene immobile e di disporre di un patrimonio mobiliare di € 74,00.

L'ISEE, che costituisce lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate, fra cui il RDC (ex artt. 2 e 5, d.l. 4/2019), è calcolato con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente, come definito dall'art. 3 del D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159, essenzialmente sulla base delle informazioni raccolte con il modello di DSU di cui all'art. 10 dello stesso DPCM, nonché delle altre informazioni disponibili negli archivi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate acquisite dal sistema informativo dell'ISEE, ai sensi dell'art. 11. Il richiamato art. 3 stabilisce, in particolare, che "1. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo. [...] 5. Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato".

Occorre, peraltro, considerare che l'art. 2, co. 5 del d.l. 4/2019 detta disposizioni specifiche in punto di composizione del nucleo, precisando, dopo aver fatto richiamo alla disciplina di cui all'art. 3 cit., che "In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013: [...] b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli".

Ebbene, al momento della presentazione della domanda l'istante aveva meno di 26 anni, era nubile e non aveva figli (il figlio è pacificamente nato il 4 luglio), oltre a possedere un reddito pari a 0, tale da integrare le condizioni perché la stessa fosse dichiarata fiscalmente a carico dei genitori.

Ne discende che non avrebbe potuto presentare un'autonoma domanda RDC, quale unica componente di un nucleo familiare distinto e separato, in virtù della mera circostanza dell'assenza di convivenza con la propria famiglia d'origine (per quanto comprovata dal certificato di famiglia storico al 31.12.2021, allegato alla produzione di parte ricorrente).

Ciò rende legittima l'azione di recupero intrapresa dall'INPS, poiché l'erogazione è stata determinata da una dichiarazione non veritiera, in quanto resa in difformità dalla nozione legale di nucleo familiare rilevante ai fini del reddito di cittadinanza, senza che rilevino modifiche successive della composizione del nucleo, che avrebbero invece dovuto dar luogo alla presentazione di una nuova domanda amministrativa. Infatti, la sussistenza delle condizioni economiche atte a legittimare la fruizione del beneficio, al momento della presentazione della domanda, avrebbe dovuto essere valutata con riferimento al nucleo familiare includente sia la ricorrente, sia i genitori e



gli ulteriori altri componenti la famiglia anagrafica di questi ultimi; l'omissione di tali informazioni rende corretta la revoca a far data dalla domanda stessa e la richiesta di ripetizione, ai sensi dell'art. 7, 4° comma del d.l. 4/2019.

Il ricorso cautelare va quindi respinto in quanto sfornito di entrambi i requisiti del fumus e del periculum.

Le spese di lite possono essere integralmente compensate, in considerazione della materia trattata e del reddito dichiarato dal nucleo familiare della ricorrente.

P.Q.M.

Il giudice del lavoro, letti gli artt. 700, 669-bis e ss. c.p.c., così provvede:

- 1) rigetta il ricorso;
- 2) compensa le spese.

Benevento, 8 marzo 2023.

Si comunichi.

Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari

